COMUNE DI.....

PROVINCIA DI.....

Approvato con delib. CC n. 13 del 16/3/92
Modificato con delib. CC n. 6 del 3/6/92

REGOLAMENTO COMUNALE
per la nomina ed il funzionamento della Commissione di disciplina

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Nomina della commissione di disciplina - Segretario della commissione
3	Designazione dei rappresentanti del personale dipendente
4	Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale
5	Funzionamento della commissione di disciplina
6	Ricusazione dei componenti la commissione di disciplina
7	Astensione dei componenti la commissione di disciplina
8	Garanzie nelle procedure disciplinari
9	Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici
10	Termine per l'istruttoria
11	Deposito degli atti istruttori
12	Altre operazioni preliminari alla trattazione
13	Supplemento di indagini
14	Trattazione orale
15	Decisione
16	Norme finali e transitorie

= Cat. I - N. 345806
Stabilimento Tipo-Litografico Emilio Gaspari
Morciano di Romagna

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 51, commi 10 e 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per la nomina della commissione di disciplina nonché per la sua organizzazione e per il suo funzionamento.

Art. 2 - Nomina della commissione di disciplina - Segretario della commissione.

1. Alla nomina della commissione di disciplina che, ai sensi dell'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente;
- Segretario comunale - Componente
- n. 1 dipendente comunale - Componente, designato all'inizio di ogni anno dal personale dipendente, secondo le modalità previste dai successivi artt. 3 e 4;

provvede il Sindaco con apposita ordinanza.

2. Con lo stesso provvedimento sarà designato, segretario della commissione, il segretario comunale o altro dipendente comunale.

Art. 3 - Designazione dei rappresentanti del personale dipendente.

1. Ai fini della designazione dei rappresentanti del personale nella commissione di disciplina il personale dipendente viene suddiviso in due gruppi:

- il 1° gruppo comprende il personale inquadrato nelle prime quattro qualifiche funzionali;
- il 2° gruppo comprende il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali superiori alla quarta.

2. Per ogni gruppo il personale dipendente dovrà designare un rappresentante effettivo ed uno supplente appartenenti al gruppo.

3. Il componente supplente parteciperà ai lavori solo in assenza, per qualsiasi causa, del componente effettivo.

Art. 4 - Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale.

1. Il Sindaco, entro il 15 dicembre di ogni anno, con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e negli spazi sindacali per l'affissione di cui all'art. 13 del contratto approvato con D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, e notificato alle rappresentanze sindacali cui è stata conferita la delega di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 333/1990, convoca l'assemblea generale di tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di designare i rappresentanti di cui al precedente art. 3.

2. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco, sentita la delegazione trattante di cui all'art. 26 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, conferisce:

- a un dipendente comunale l'incarico di presiedere l'assemblea;
- a tre dipendenti comunali l'incarico di svolgere le funzioni di scrutatore;

designando anche i rispettivi supplenti.

3. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei dipendenti. Mancando la detta maggioranza, dopo 90 minuti la riunione sarà valida con la presenza di almeno n..... dipendenti.

4. Ogni dipendente può indicare sulla scheda un solo nominativo del gruppo di appartenenza.

5. Sono designati, per ciascun gruppo, come effettivo il dipendente che ha ottenuto il maggior numero di voti e supplente colui che segue immediatamente nello stesso gruppo.

6. Copia del verbale dovrà essere trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti.

7. In mancanza di designazione da parte dell'Assemblea così convocata il Sindaco darà corso al provvedimento di nomina su designazione della delegazione trattante di cui all'art. 26 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

Art. 5 - Funzionamento della commissione di disciplina.

1. Se, per qualsiasi causa, durante l'anno, venga a mancare il rappresentante effettivo dei dipendenti comunali, alle operazioni della commissione partecipa il supplente.

2. La commissione deve esprimere il proprio motivato parere entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti del procedimento disciplinare.

3. In caso di inosservanza del predetto termine il procedimento disciplinare si estingue a tutti gli effetti.

4. Le riunioni della commissione non sono valide senza la presenza di tutti i suoi componenti.

5. Se il membro supplente abbia sostituito il componente membro effettivo nella prima seduta di un procedimento, viene sempre convocato in sua vece sino alla conclusione del procedimento.

6. In caso di assenza ingiustificata, accertata e dichiarata dal Presidente, ovvero in caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica o dall'ufficio, subentra quale effettivo il supplente che, a sua volta, è automaticamente sostituito da chi lo segue nel verbale dell'assemblea senza obbligo di rinnovazione del procedimento.

7. Di ogni riunione il Segretario della commissione redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.

8. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

Art. 6 - Ricusazione dei componenti la commissione di disciplina.

1. Ogni componente la commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;

b) se ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è grave inimicizia tra lui (o alcuno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto a procedimento;

d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente o affine entro il secondo grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'incolpato.

2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata al Segretario comunale dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.

3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo raccomandata postale.

4. Sull'istanza decide in via definitiva la commissione, sentito il ricusato. La discussione o la votazione della commissione si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene così sostituito:

- il Sindaco, nell'ordine, dall'assessore al personale o dall'assessore preposto al servizio;
- il Segretario comunale, dal Responsabile dell'Ufficio Personale;
- il dipendente comunale, nell'ordine, dal supplente o da chi lo segue nella designazione.

Art. 7 - Astensione dei componenti la commissione di disciplina.

1. I componenti della commissione ricusabili per i motivi di cui al precedente art. 6 hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.

2. I vizi riscontrati nella composizione della commissione possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 8 - Garanzia nelle procedure disciplinari.

1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina è garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale in qualsiasi fase del procedimento.

Art. 9 - Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici.

1. Il Presidente della commissione, ricevuti gli atti, può proporre all'Amministrazione Comunale la nomina di un istruttore scelto tra i componenti della commissione o tra i dipendenti di qualifica superiore a quella rivestita dal dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed, eventualmente, di uno o più consulenti tecnici estranei all'Amministrazione per accertamenti che richiedano cognizioni di carattere tecnico.
2. Le nomine devono essere comunicate all'incolpato.
3. Sono applicabili all'istruttore ed ai consulenti tecnici le norme sulla ricusazione e sulla astensione di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7.

Art. 10 - Termine per l'istruttoria.

1. L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina dell'istruttore.
2. Prima della scadenza di detto termine, l'istruttore, per gravi motivi, può chiedere al Presidente della commissione una proroga del termine non superiore ai trenta giorni.

Art. 11 - Deposito degli atti istruttori.

1. Terminata l'inchiesta, l'istruttore trasmette gli atti del procedimento al Presidente della commissione.
2. Il Presidente nomina il Commissario relatore ed ordina che gli atti del procedimento siano depositati presso la Segreteria della commissione a disposizione dell'interessato.
3. L'interessato o il suo difensore può chiedere, con istanza scritta, al Presidente, di estrarne copia.

Art. 12 - Altre operazioni preliminari alla trattazione.

1. La commissione deve riunirsi per la trattazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.
2. La data di tale seduta va notificata al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed al suo eventuale difensore, contestualmente all'avviso di avvenuto deposito degli atti.
3. L'interessato, nel termine di venti giorni dalla notifica, ha il diritto di:
   a) prendere visione degli atti;
   b) estrarne copia dal fascicolo;
   c) presentare memorie difensive e deduzioni scritte.

Art. 13 - Supplemento di indagini.

1. La commissione, ove lo ritenga necessario, può rinviare gli atti all'istruttore disponendo il termine per provvedere ed indicando:
   a) i fatti e le circostanze da chiarire;
   b) le prove da assumere.
2. La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, alla presenza dell'interessato e del suo difensore, i quali hanno la facoltà di svolgere le deduzioni.

Art. 14 - Trattazione orale.

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.
2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria difesa ed ha la parola per ultimo.
3. I componenti la commissione possono rivolgere al dipendente domande in ordine a circostanze che risultino agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.
4. Del dibattimento viene redatto verbale da parte del Segretario.

Art. 15 - Decisione.

1. Ritiratisi il dipendente ed il suo difensore la commissione, sentito il relatore, delibera a maggioranza di voti.
2. La seduta è segreta.
3. La deliberazione motivata contenente la decisione della commissione, è firmata da tutti i componenti la commissione.
4. Essa va trasmessa all'Amministrazione comunale a cura del Segretario della commissione, entro trenta giorni dalla data dell'udienza.

Art. 16 - Norme finali e transitorie.

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento e dal regolamento organico del personale dipendente, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
2. In sede di prima applicazione l'Assemblea dei dipendenti sarà convocata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento:

1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del .....
con atto n.....;

2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del..... n.....;

3) È entrato in vigore il giorno.....

Data.....

Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Delibera C.C. n. 6 del 30/06/1992

OGGETTO: Deliberazione consiliare n. 13 del 16.3.1992 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la nomina e funzionamento del consiglio di disciplina". Produzione chiarimenti ed elementi integrativi.

****

IL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che con la deliberazione in oggetto indicata questo Comune ha inteso procedere all'approvazione del 'Regolamento Comunale per la nomina ed il funzionamento della Commissione di disciplina":

- atteso in ordine al suddetto regolamento l'On.le Co.Re.Co. di Treviso, giusto provvedimento n. 3056 di prot. del 17.4.92 ha chiesto la produzione di elementi integrativi in ordine all'art. 2, comma 1 e all'art. 4 comma 3:

- ritenuto di dovere riformulare il 1 comma dell'art. 2 nonche' di completare l'art. 4, comma 3, specificando il quorum necessario per la validità della riunione successiva alla prima;

- viste proposte del caso:

- visto l'allegato parere;

a voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1 - di riformulare il 1 comma dell'art. 2 del regolamento di che trattasi nel modo seguente:
"Alla nomina della commissione di disciplina provvede il Sindaco con apposita ordinanza. La commissione e' cosi' composta:
- Sindaco o assessore delegato — Presidente
- Segretario Comunale — componente
- n. 2 dipendenti comunali, uno componente effettivo e uno componente supplente, designati all'inizio di ogni anno dal personale dipendente secondo le modalita' previste dai successivi artt. 3 e 4":

2 - di completare il 3 comma dell'art. 4 riformandolo nel seguente modo:
"Per la validita' dell'Assemblea e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei dipendenti. Mancando la detta maggioranza, dopo 90 minuti la riunione sara' valida con la presenza di 1/3 dei dipendenti".

3 - di confermare quant'altro disposto con il regolamento di che trattasi, adottata con deliberazione propria n. 13 del 16.3.1992 di cui la presente costituisce integrazione.